

I CODICI EDIZIONI
duepuntozero

CODICE COMMENTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO FAMILIARE

Edizione 2023



Scheda tecnica

Titolo: CODICE COMMENTATO DEL
NUOVO CONTENZIOSO FAMILIARE

Editore: EDIZIONI DUEPUNTOZERO

Autore: Maddalena Petronelli

Anno pubblicazione: Maggio 2023

Libro: 552 Pagine

ISBN: 9788833271989

Presentazione

Il volume, concepito come uno strumento di pronta consultazione, contiene l'inquadramento e il commento delle disposizioni relative ai procedimenti di risoluzione della crisi familiare contenute nel codice di procedura civile, nella legge sul divorzio e nella normativa concernente la negoziazione assistita familiare, in seguito alle modifiche intervenute con l'entrata in vigore della cd. "Riforma Cartabia".

L'opera tiene conto di tutte le novità tra cui spiccano: l'ambito di applicazione, la prima udienza, il reclamo e le impugnazioni nel nuovo rito in materia di persone, minorenni e famiglie, il nuovo impianto istruttorio, la riunione dei procedimenti di separazione e divorzio, l'ascolto del minore, i provvedimenti relativi alla prole, il piano genitoriale e il giudizio di appello.

L'analisi è completata da un formulario per facilitare i professionisti nella redazione degli atti.

Maddalena Petronelli, avvocato cassazionista. Presidente della sede territoriale di Trani della Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni, esercita nel campo del diritto civile, occupandosi in particolare di diritto dei minori e della famiglia.

Collabora con riviste giuridiche del settore e ha curato numerose pubblicazioni tra cui *Il nuovo diritto di famiglia: matrimonio, unioni civili e convivenze di fatto* (Ad Maiora 2.0, 2016), *Gli aspetti patrimoniali della crisi familiare* (Duepuntozero, 2018), *I nuovi profili della responsabilità genitoriale: diritti, doveri e tutele* (Duepuntozero, 2019), *Aspetti processuali della crisi familiare* (Duepuntozero, 2020), *Codice della famiglia* (Duepuntozero, 2021) e *La riforma del diritto di famiglia* (Duepuntozero, 2022).



Edizione 2023

Seguono
Indice ed estratti

Indice

Presentazione » 5

**LIBRO II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE**

**TITOLO IV BIS
NORME PER IL PROCEDIMENTO
IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE**

**CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 473 bis - Ambito di applicazione » 7
 Inquadramento della disciplina generale » 7

COMMENTO ALLA NORMA

1. Le ragioni della riforma: a) l'inadeguatezza del sistema ante riforma » 7
 2. Segue: b) la violazione del principio del contraddittorio » 9
 3. Segue: c) il contrasto di giudicati » 9
 4. La formulazione del Disegno di legge 1662
 e i lavori della Commissione Luiso » 10
 5. I diversi comparti e le fasi della riforma » 11
 6. L'ambito applicativo del nuovo modello processuale » 13

Art. 473-bis.1 - Composizione dell'organo giudicante » 14
 Inquadramento della disciplina generale » 14

COMMENTO ALLA NORMA

1. Il nuovo modello processuale introdotto con la legge n. 206/2021 » 14
 2. L'intervento di attuazione ad opera del d.lgs. n. 149/2022 » 15

Art. 473-bis.2 - Poteri del giudice » 16
 Inquadramento della disciplina generale » 16

COMMENTO ALLA NORMA

1. I poteri officiosi del giudice » 17

Art. 473-bis.3 - Poteri del pubblico ministero » 17
 Inquadramento della disciplina generale » 17

Art. 473-bis.4 - Ascolto del minore » 17
 Inquadramento della disciplina generale » 18

COMMENTO ALLA NORMA

1. L'evoluzione normativa e giurisprudenziale dell'ascolto del minore » 18
 2. Le eccezioni all'ascolto del minore e le conseguenze
 del mancato ascolto nel sistema previgente » 20
 3. Le modifiche apportate dalla legge delega e dal successivo d.lgs. n. 149/2022 » 22

Art. 473-bis.5 - Modalità dell'ascolto	» 23
Inquadramento della disciplina generale	» 23
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. Le modalità dell'ascolto del minore nel sistema ante riforma	» 24
2. Le novità introdotte con la riforma	» 25
 Art. 473-bis.6 - Rifiuto del minore a incontrare il genitore	 » 26
Inquadramento della disciplina generale	» 26
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. La sindrome da alienazione parentale	» 27
2. I risvolti in materia di affidamento della sindrome da alienazione parentale	» 28
3. Il sistema delineato con la legge di riforma.....	» 31
 Art. 473-bis.7 - Nomina del tutore e del curatore del minore	 » 31
Inquadramento della disciplina generale	» 32
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. La figura del curatore del minore alla luce della riforma	» 32
 Art. 473-bis.8 - Curatore speciale del minore	 » 33
Inquadramento della disciplina generale	» 33
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. Le ragioni della riforma	» 33
2. La figura del curatore speciale del minore nella normativa internazionale	» 34
3. La figura del curatore speciale del minore nella normativa interna	» 35
4. La rappresentanza del minore nei casi di conflitto presunti per legge	» 36
5. La nomina del curatore speciale a seguito delle novità introdotte con la legge n. 206/2021 e con il d.lgs. n. 149/2022	» 38
7. I poteri del Curatore speciale del minore	» 40
 Art. 473-bis.9 - Disposizioni in favore dei figli maggiorenni portatori di handicap grave	 » 41
Inquadramento della disciplina generale	» 41
 Art. 473-bis.10 - Mediazione familiare	 » 41
Inquadramento della disciplina generale	» 42
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. Le ragioni della riforma	» 42
2. Aspetti generali dell'istituto	» 42

**CAPO II
DEL PROCEDIMENTO**

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI COMUNI
AL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO**

Art. 473-bis.11 - Competenza per territorio	» 45
Inquadramento della disciplina generale	» 45
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. Il nuovo modello processuale	» 45
2. Il criterio della residenza abituale nella normativa sovranazionale	» 46
3. La competenza nel rito unico	» 47
 Art. 473-bis.12 - Forma della domanda	 » 48
Inquadramento della disciplina generale	» 49
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. La fase introduttiva del procedimento e le preclusioni	» 49
2. Il piano genitoriale	» 50
 FORMULARIO	
1. Modello di Piano Genitoriale congiunto (individuale*)	» 52
 Art. 473-bis.13 - Ricorso del pubblico ministero	 » 63
Inquadramento della disciplina generale	» 63
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. Il ricorso del PM	» 63
 Art. 473-bis.14 - Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza	 » 64
Inquadramento della disciplina generale	» 64
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. Gli adempimenti conseguenti al deposito del ricorso	» 64
 Art. 473-bis.15 - Provvedimenti indifferibili	 » 65
Inquadramento della disciplina generale	» 65
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. Il contenuto della legge delega in relazione ai provvedimenti di urgenza	» 66
2. Il contenuto del d.lgs. n. 149/2022	» 67
 Art. 473-bis.16 - Costituzione del convenuto	 » 68
Inquadramento della disciplina generale	» 68
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. La regolamentazione della costituzione del convenuto	» 68
 FORMULARIO	
1. Comparsa di costituzione del convenuto	» 70

Art. 473-bis.17 - Ulteriori difese	»	72
Inquadramento della disciplina generale	»	72
COMMENTO ALLA NORMA		
1. L'esercizio dello <i>ius variandi</i>	»	72
Art. 473-bis.18 - Doveri di leale collaborazione	»	73
Art. 473-bis.19 - Nuove domande e nuovi mezzi di prova	»	73
Inquadramento della disciplina generale	»	73
COMMENTO ALLA NORMA		
1. Il sistema delle preclusioni	»	74
Art. 473-bis.20 - Intervento volontario	»	74
Art. 473-bis.21 - Udenza di comparizione delle parti	»	74
Inquadramento della disciplina generale	»	75
COMMENTO ALLA NORMA		
1. La disciplina della prima udienza di comparizione delle parti	»	75
2. La comparizione personale delle parti	»	76
3. La violenza intra-familiare	»	77
Art. 473-bis.22 - Provvedimenti del giudice	»	78
Inquadramento della disciplina generale	»	79
COMMENTO ALLA NORMA		
1. I poteri del giudice istruttore in caso di mancato raggiungimento di un accordo. I provvedimenti temporanei e urgenti	»	79
2. L'efficacia dei provvedimenti provvisori	»	80
3. La prosecuzione del giudizio	»	80
4. La fase decisoria	»	81
Art. 473-bis.23 - Modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti	»	81
Inquadramento della disciplina generale	»	82
COMMENTO ALLA NORMA		
1. La modificabilità e revocabilità dei provvedimenti provvisori	»	82
Art. 473-bis.24 - Reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti	»	82
Inquadramento della disciplina generale	»	83
COMMENTO ALLA NORMA		
1. La reclamabilità dei provvedimenti provvisori nel sistema previgente	»	83
2. L'impugnazione dell'ordinanza nella legge di riforma	»	84
FORMULARIO		
1. Reclamo alla Corte di Appello	»	86
Art. 473-bis.25 - Consulenza tecnica d'ufficio	»	87
Inquadramento della disciplina generale	»	87

Art. 473-bis.26 - Nomina di un esperto su richiesta delle parti	»	87
Inquadramento della disciplina generale	»	87
COMMENTO ALLA NORMA		
1. La nomina di ausiliario del giudice	»	87
Art. 473-bis.27 - Intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori	»	88
Inquadramento della disciplina generale	»	88
COMMENTO ALLA NORMA		
1. I criteri contenuti nella legge delega	»	88
2. L'intervento in giudizio dei servizi sociali o assistenziali	»	89
Art. 473-bis.28 - Decisione della causa	»	90
Inquadramento della disciplina generale	»	90
COMMENTO ALLA NORMA		
1. La disciplina della fase decisoria del procedimento	»	90
Art. 473-bis.29 - Modificabilità dei provvedimenti	»	91
Inquadramento della disciplina generale	»	91
COMMENTO ALLA NORMA		
1. Il procedimento di revisione dei provvedimenti resi dal Tribunale	»	91
SEZIONE II DELL'APPELLO		
Art. 473-bis.30 - Forma dell'appello	»	92
Inquadramento della norma in generale	»	92
COMMENTO ALLA NORMA		
1. L'atto introduttivo del giudizio di appello	»	92
Art. 473-bis.31 - Decreto del presidente	»	93
Inquadramento della disciplina generale	»	93
COMMENTO ALLA NORMA		
1. La fase successiva al deposito del ricorso	»	93
Art. 473-bis.32 - Costituzione dell'appellato e appello incidentale	»	94
Inquadramento della disciplina generale	»	94
COMMENTO ALLA NORMA		
1. La costituzione del convenuto	»	94
Art. 473-bis.33 - Intervento del pubblico ministero	»	94
Art. 473-bis.34 - Udienza di discussione	»	94
Inquadramento della norma in generale	»	94

COMMENTO ALLA NORMA	
1. Lo svolgimento dell'udienza di discussione nel giudizio di appello	» 95

Art. 473-bis.35 - Domande ed eccezioni nuove	» 95
Inquadramento della disciplina generale	» 95

COMMENTO ALLA NORMA	
1. Il regime delle preclusioni	» 95

SEZIONE III DELL'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Art. 473-bis.36 - Garanzie a tutela del credito	» 96
Inquadramento della disciplina generale	» 96

COMMENTO ALLA NORMA	
1. Le ragioni della riforma	» 96
2. Il contenuto della norma	» 97
3. L'obbligo di prestare garanzie personali o reali	» 97
4. L'iscrizione di ipoteca giudiziale	» 98
5. Il sequestro dei beni del coniuge	» 98

Art. 473-bis.37 - Pagamento diretto del terzo	» 100
Inquadramento della disciplina generale	» 100

COMMENTO ALLA NORMA	
1. Le misure a garanzia dei provvedimenti a contenuto economico	» 100

Art. 473-bis.38 - Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento	» 102
Inquadramento della disciplina generale	» 103

COMMENTO ALLA NORMA	
1. Le indicazioni contenute nella legge delega	» 103
2. Il sistema delineato con il d.lgs. n. 149/2022	» 105

Art. 473-bis.39 - Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni	» 106
Inquadramento della disciplina generale	» 106

COMMENTO ALLA NORMA	
1. Le modifiche all'art. 709 ter introdotte dalla legge n. 206/2021	» 106

FORMULARIO	
1. Ricorso per inadempienze o violazioni ex art. 473-bis.39 c.p.c.	» 108

**CAPO III
DISPOSIZIONI SPECIALI**

**SEZIONE I
DELLA VIOLENZA DOMESTICA O DI GENERE**

Art. 473-bis.40 - Ambito di applicazione	»	110
Inquadramento della disciplina generale	»	110
COMMENTO ALLA NORMA		
1. Le indicazioni contenute nella legge delega	»	110
Art. 473-bis.41 - Forma della domanda	»	110
Inquadramento della disciplina generale	»	111
COMMENTO ALLA NORMA		
1. L'atto introduttivo	»	111
FORMULARIO		
1. Ricorso relativo a fatti di violenza domestica/di genere	»	112
Art. 473-bis.42 – Procedimento	»	114
Inquadramento della disciplina generale	»	114
COMMENTO ALLA NORMA		
1. Lo svolgimento del procedimento	»	114
Art. 473-bis.43 - Mediazione familiare	»	115
Inquadramento della norma	»	115
Art. 473-bis.44 - Attività istruttoria	»	115
Inquadramento della disciplina generale	»	115
COMMENTO ALLA NORMA		
1. I poteri istruttori attribuiti al giudice	»	116
Art. 473-bis.45 - Ascolto del minore	»	116
Inquadramento della disciplina generale	»	116
Art. 473-bis.46 - Provvedimenti del giudice	»	116
Inquadramento della disciplina generale	»	116

**SEZIONE II
DEI PROCEDIMENTI DI SEPARAZIONE, DI SCIoglimento
O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO,
DI SCIoglimento DELL'UNIONE CIVILE E DI REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE,
NONCHÉ DI MODIFICA DELLE RELATIVE CONDIZIONI**

Art. 473-bis.47 – Competenza	»	117
Inquadramento della disciplina generale	»	117

COMMENTO ALLA NORMA

1. La competenza » 118

FORMULARIO

1. Ricorso per separazione giudiziale con contestuale istanza urgente » 119
 2. Ricorso per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio..... » 122
 3. Ricorso per scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio..... » 124
 4. Ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi » 127
 5. Ricorso giudiziale per figli nati fuori da matrimonio » 129

Art. 473-bis.48 - Produzioni documentali » 131
 Inquadramento della disciplina generale » 131

COMMENTO ALLA NORMA

1. Forma e contenuto degli atti introduttivi » 131

Art. 473-bis.49 - Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio » 132
 Inquadramento della disciplina generale » 132

COMMENTO ALLA NORMA

1. Le ragioni della riforma » 132
 2. Il cumulo delle domande di separazione e di divorzio » 133
 3. I problemi di coordinamento conseguente al cumulo delle domande di separazione e divorzio » 135

FORMULARIO

1. Ricorso giudiziale per separazione personale dei coniugi e per il divorzio » 136

Art. 473-bis.50 - Provvedimenti temporanei e urgenti » 139
 Inquadramento della disciplina generale » 139

Art. 473-bis.51 - Procedimento su domanda congiunta » 139
 Inquadramento della disciplina generale » 140

COMMENTO ALLA NORMA

1. I procedimenti a domanda congiunta » 140
 2. I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione, divorzio o afferenti a figli di genitori non coniugati a domanda congiunta » 142

FORMULARIO

1. Ricorso congiunto per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio » 143
 2. Ricorso per separazione consensuale » 145

**LIBRO IV
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI**

**TITOLO II
DEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO**

**CAPO I
DELLA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI**

Art. 706 – Forma della domanda	» 149
Riferimenti chiave	» 149
Inquadramento della disciplina generale	» 150
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. I procedimenti di separazione personale dei coniugi: differenze	» 150
2. La giurisdizione	» 151
3. Il criterio della residenza abituale	» 154
4. La competenza	» 155
5. Il contenuto del ricorso introduttivo del procedimento	» 157
6. Indicazione dell'esistenza dei figli	» 159
7. Onere di allegazione delle dichiarazioni dei redditi	» 159
8. Le patologie del ricorso introduttivo	» 160
9. Domanda principale e domande accessorie	» 160
10. Il deposito del ricorso e la fissazione dell'udienza presidenziale	» 163
11. La notifica del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell'udienza	» 164
12. L'intervento del pubblico ministero	» 166
 FORMULARIO	
1. Domanda di separazione giudiziale con richiesta di addebito	» 167
2. Domanda di separazione giudiziale del matrimonio quando non sono nati figli	» 169
3. Domanda di separazione giudiziale senza richiesta di addebito	» 171
4. Memoria difensiva relativa a giudizio in caso di separazione giudiziale con richiesta di addebito	» 173
 Art. 707 – Comparizione personale delle parti	» 177
Riferimenti chiave	» 177
Inquadramento della disciplina generale	» 177
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. Le modifiche introdotte con la riforma del 2005: l'assistenza del difensore	» 177
2. La legittimazione ad agire e a resistere delle parti dopo la riforma	» 179
3. Il contenuto del secondo comma dell'art. 707 c.p.c.	» 180
4. La mancata comparizione del convenuto	» 181
 Art. 708 – Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente	» 183
Riferimenti chiave	» 183
Inquadramento della disciplina generale	» 183
 COMMENTO ALLA NORMA	
1. L'audizione delle parti e il tentativo di conciliazione	» 184

2. I poteri istruttori del presidente del tribunale nell’emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole	» 184
3. Il contenuto dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c.	» 186
4. La natura dei provvedimenti ex art. 708 c.p.c.	» 189
5. Il reclamo avverso i provvedimenti presidenziali	» 189
6. La durata dei provvedimenti presidenziali	» 193
7. L’efficacia dei provvedimenti presidenziali	» 194

FORMULARIO

1. Reclamo ex art. 708 c.p.c. nei confronti dell’ordinanza presidenziale nei procedimenti di separazione e divorzio	» 198
---	-------

Art. 709 – Notificazione dell’ordinanza e fissazione dell’udienza

» 202	
Riferimenti chiave	» 202
Inquadramento della disciplina generale	» 202

COMMENTO ALLA NORMA

1. La formulazione dell’art. 709 c.p.c. a seguito della riforma del 2005	» 203
2. La notifica del provvedimento presidenziale	» 204
3. La memoria integrativa del ricorrente e la costituzione del convenuto	» 205
4. Modifica e revoca dei provvedimenti presidenziali. Rapporti con il reclamo ex art. 708 c.p.c.	» 206

FORMULARIO

1. Comparsa di costituzione e risposta ex art. 709 c.p.c. del coniuge convenuto nel procedimento di separazione	» 209
2. Comparsa di costituzione e risposta ex art. 709 c.p.c. del coniuge convenuto nel procedimento di separazione con domanda riconvenzionale	» 211
3. Ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori nel procedimento di separazione giudiziale	» 213
4. Comparsa di costituzione nel procedimento per la modifica dei provvedimenti provvisori resi in sede di separazione giudiziale	» 215
5. Memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. del coniuge ricorrente nel procedimento di separazione	» 217

Art. 709 bis – Udienda di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore

» 218	
Riferimenti chiave	» 218
Inquadramento della disciplina generale	» 218

COMMENTO ALLA NORMA

1. Lo svolgimento del giudizio di separazione	» 219
2. La trattazione della causa dinanzi al G.I.	» 220
3. La sentenza non definitiva sullo status	» 221

FORMULARIO

1. Ricorso per cassazione contro la sentenza definitiva di separazione resa in grado di appello	» 225
2. Ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva sullo status della separazione giudiziale resa in grado di appello	» 228
3. Atto di appello avverso la sentenza definitiva di separazione giudiziale	» 231

Art. 709 ter – Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni » 234
 Riferimenti chiave » 234
 Inquadramento della disciplina generale » 234

COMMENTO ALLA NORMA

1. L'ambito di applicazione della norma: i rapporti con gli altri rimedi previsti dall'ordinamento » 236
 2. Applicabilità ai giudizi di separazione e divorzio » 238
 3. I presupposti dell'azione » 238
 4. Gli aspetti processuali: a) la competenza » 240
 5. Segue: b) il ricorso » 241
 6. Segue: c) il procedimento » 242
 7. Il contenuto dei provvedimenti di cui all'art. 709 ter c.p.c.:
 a) i provvedimenti volti alla risoluzione dei conflitti » 243
 8. Segue: b) i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni » 245
 9. L'impugnazione dei provvedimenti » 248

FORMULARIO

1. Ricorso, proposto in via autonoma, ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. » 250
 2. Memoria difensiva nel procedimento ex art. 709-ter c.p.c. » 252
 3. Ricorso, in via incidentale, ex art. 709-ter c.p.c. » 253

Art. 710 – Modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi » 255
 Riferimenti chiave » 255
 Inquadramento della disciplina generale » 255

COMMENTO ALLA NORMA

1. Ambito di applicazione del procedimento di modificazione » 256
 2. I presupposti dell'azione » 258
 3. Casistica » 261
 4. I rapporti con la sentenza di divorzio » 262
 5. Il procedimento di cui all'art. 710 c.p.c.: a) giurisdizione e competenza per la domanda di modifica dell'assegno di mantenimento » 264
 6. Segue: b) lo svolgimento del giudizio e la fase decisoria » 266
 7. L'impugnazione del provvedimento reso a definizione del procedimento » 268
 8. I provvedimenti provvisori » 270

FORMULARIO

1. Domanda di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli » 271
 2. Domanda per la modifica delle condizioni di separazione con riduzione dell'assegno mensile » 273
 3. Memoria nel procedimento per la revisione delle condizioni della separazione ex artt. 337-quinquies c.c., 710 c.p.c. per la revisione delle modalità di affidamento del figlio minorenni artt. 337-quinquies c.c. e 710 c.p.c. » 275

Art. 711 – Separazione consensuale » 277
 Riferimenti chiave » 277
 Inquadramento della disciplina generale » 277

COMMENTO ALLA NORMA

1. L'atto introduttivo » 278

2. Il contenuto dell'accordo	» 279
3. Competenza per materia e per territorio	» 282
4. Il decreto di fissazione dell'udienza	» 282
5. L'udienza presidenziale	» 282
6. La revoca del consenso	» 284
7. L'omologazione della separazione	» 285
8. Il giudizio d'appello	» 287
9. Le modifiche alle condizioni della separazione consensuale	» 287
10. Mutamento del titolo della separazione	» 288

FORMULARIO

1. Ricorso per la separazione consensuale con figli minori	» 289
2. Ricorso per la separazione consensuale senza figli minori	» 292

LEGGE 1° DICEMBRE 1970 N. 898

**DISCIPLINA
DEI CASI DI SCIoglimento
DEL MATRIMONIO**

Art. 1	» 295
Riferimenti chiave	» 295
Inquadramento della disciplina generale	» 295

COMMENTO ALLA NORMA

1. La morte di uno dei due coniugi	» 295
2. I presupposti dell'azione	» 295

Art. 2	» 297
Riferimenti chiave	» 297
Inquadramento della disciplina generale	» 297

COMMENTO ALLA NORMA

1. Invalidità del matrimonio e divorzio	» 298
---	-------

Art. 3	» 300
Riferimenti chiave	» 302
Inquadramento della disciplina generale	» 302

COMMENTO ALLA NORMA

1. Le ipotesi di divorzio cui all'art. 3 della legge n. 898/1970:	
a) le cause aventi natura c.d. penale	» 302
2. Segue: b) la separazione personale dei coniugi	» 305
3. Segue: c) l'ipotesi di cui al n. 2 lett. e) dell'art.3 della legge n. 898/1970	» 309
4. Segue: d) l'ipotesi di cui alla lett. f) dell'art. 3 legge sul divorzio	» 311
5. Segue: e) l'ipotesi di cui alla lett. g) dell'art. 3 della legge sul divorzio	» 312

Art. 4.	» 314
Riferimenti chiave	» 315
Inquadramento della disciplina generale	» 315

COMMENTO ALLA NORMA

1. La competenza	» 316
2. La legittimazione ad agire	» 317
3. Il ricorso introduttivo del procedimento di divorzio	» 318
4. La fase presidenziale	» 320
5. Il ruolo dei difensori	» 324
6. La memoria integrativa del ricorrente e la costituzione del convenuto	» 325
7. La fase contenziosa	» 327
8. La morte di uno dei due coniugi nel corso del procedimento	» 328
9. I poteri di modifica dell'ordinanza presidenziale riconosciuti al giudice istruttore	» 330
10. La sentenza non definitiva sullo status	» 331
11. Il regime delle impugnazioni	» 332
12. Il divorzio su domanda congiunta	» 334

FORMULARIO

1. Ricorso per divorzio contenzioso con richiesta di uso del cognome	» 336
2. Ricorso per divorzio contenzioso	» 338
3. Memoria del convenuto per l'udienza presidenziale nel procedimento di divorzio contenzioso.....	» 340
4. Memoria difensiva nel procedimento per la modifica dei provvedimenti provvisori pronunciati nel giudizio di scioglimento dell'unione civile.....	» 343
5. Memoria difensiva nel procedimento per la modifica dei provvedimenti provvisori nel procedimento di divorzio contenzioso	» 344
6. Ricorso per divorzio congiunto con figli minori	» 345
7. Ricorso per divorzio congiunto senza figli minori	» 349
8. Istanza per la trasformazione del ricorso di divorzio contenzioso in congiunto	» 352

Art. 5	» 353
Riferimenti chiave	» 354
Inquadramento della disciplina generale	» 354

COMMENTO ALLA NORMA

1. La sentenza che definisce il giudizio di divorzio	» 355
2. Gli effetti di carattere personali della sentenza di divorzio	» 356
3. Gli effetti patrimoniali	» 360
4. L'assegno di divorzio	» 360
5. La debenza dell'assegno divorzile alla luce della pronuncia n. 11504 del 2017	» 364
6. La finalità perequativa compensativa dell'assegno di divorzio sancita dalle SS.UU.	» 366
7. I criteri di valutazione previsti dal 6° comma dell'art. 5 della legge sul divorzio	» 369
8. Istruttoria patrimoniale	» 375
9. Adeguamento automatico	» 376
10. La cessazione dell'obbligo di contribuzione	» 376
11. Assegno di divorzio "una tantum"	» 378

FORMULARIO

1. Istanza per il mantenimento del cognome del marito.....	» 381
2. Ricorso del marito per la modifica, per gravi motivi, della sentenza che ha consentito all'ex moglie di mantenere il cognome del coniuge divorziato	» 382
3. Atto di appello avverso la sentenza di divorzio	» 383
4. Ricorso per cassazione contro la sentenza di divorzio resa in grado di appello.....	» 385

Art. 6	» 388
Riferimenti chiave	» 388
Inquadramento della disciplina generale	» 389
COMMENTO ALLA NORMA	
1. Obblighi genitoriali	» 389
2. Affidamento, frequentazione e mantenimento della prole	» 390
3. Assegnazione della casa familiare	» 390
4. I presupposti dell'assegnazione della casa familiare	» 393
5. La rilevanza economica dell'assegnazione della casa coniugale	» 394
6. Modifica, estinzione e revoca dell'assegnazione della casa familiare	» 395
7. L'opponibilità al terzo acquirente	» 396
8. Locazione e comodato	» 398
Art. 7	» 400
Art. 8	» 400
Riferimenti chiave	» 401
Inquadramento della disciplina generale	» 401
COMMENTO ALLA NORMA	
1. L'ordine di prestare garanzie reali o personali	» 402
2. L'ipoteca giudiziale	» 403
3. Il pagamento diretto	» 405
4. Il sequestro dei beni dell'obbligato	» 408
Art. 9	» 410
Riferimenti chiave	» 411
Inquadramento della disciplina generale	» 411
COMMENTO ALLA NORMA	
1. La modifica delle condizioni di divorzio	» 412
2. Il procedimento di revisione	» 415
3. Le impugnazioni	» 419
4. Il diritto alla pensione di reversibilità	» 420
5. I Presupposti	» 421
6. La ripartizione della pensione di reversibilità tra più soggetti	» 424
7. Il procedimento	» 425
8. La cessazione del diritto a percepire la pensione di reversibilità	» 426
Art. 9 bis	» 426
Riferimenti chiave	» 426
Inquadramento della disciplina generale	» 427
COMMENTO ALLA NORMA	
1. L'assegno a carico dell'eredità	» 427
2. Presupposti	» 428
3. La quantificazione del beneficio	» 429
4. Gli aspetti processuali	» 430
5. L'estinzione del diritto	» 430
Art. 10	» 431
Riferimenti chiave	» 432
Inquadramento della disciplina generale	» 432

COMMENTO ALLA NORMA	
1. Gli adempimenti conseguenti alla pronuncia di divorzio	» 432
2. L'efficacia della pronuncia	» 433
Art. 11	» 434
Art. 12	» 434
Riferimenti chiave	» 434
Inquadramento della disciplina generale	» 434
Art. 12 bis	» 435
Riferimenti chiave	» 435
Inquadramento della disciplina generale	» 435
COMMENTO ALLA NORMA	
1. L'attribuzione della quota del TFR	» 435
2. Il procedimento	» 439
3. Il calcolo della quota	» 440
Art. 12-ter	» 441
Riferimenti chiave	» 441
Inquadramento della disciplina generale	» 441
COMMENTO ALLA NORMA	
1. L'attribuzione della quota di pensione	» 441
Art. 12-quater	» 442
Riferimenti chiave	» 442
Inquadramento della disciplina generale	» 442
COMMENTO ALLA NORMA	
1. La disciplina della competenza	» 442
Art. 12-quinquies	» 443
Riferimenti chiave	» 443
Inquadramento della disciplina generale	» 443
COMMENTO ALLA NORMA	
1. La giurisdizione	» 443
Art. 12-sexies	» 444
RAFFRONTO NORMATIVO - A seguito delle modifiche introdotte con il D.lgs. 149/2022	» 445

**DECRETO LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 132
 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
 DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162**

**MISURE URGENTI
 DI DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE ED ALTRI INTERVENTI
 PER LA DEFINIZIONE DELL'ARRETRATO
 IN MATERIA DI PROCESSO CIVILE.**

Art. 6	» 460
Riferimenti chiave	» 462
Inquadramento della disciplina generale	» 462

COMMENTO ALLA NORMA

1. La negoziazione assistita in ambito familiare	» 463
2. L'ambito di applicazione dell'istituto nella formulazione precedente alla riforma intervenuta con la legge n. 206/2021	» 463
3. Le modifiche apportate dalla legge n. 206/2021: a) i procedimenti sull'affidamento e sul mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio	» 464
4. Segue: b) gli accordi di negoziazione assistita per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti	» 465
5. Segue: c) gli accordi di negoziazione assistita per la quantificazione degli alimenti ex art 433 c.c.	» 466
6. La previsione dell'assegno divorzile una tantum	» 467
7. I trasferimenti immobiliari nell'ambito della negoziazione assistita	» 468
8. La parziale applicabilità della disciplina generale in tema di negoziazione assistita	» 470
9. Gli aspetti procedurali	» 471
10. I compiti di verifica attribuiti al Procuratore della Repubblica	» 474
11. La fase dinanzi al Presidente del Tribunale	» 476
12. La fase conclusiva del procedimento	» 477
13. L'efficacia dell'accordo di negoziazione assistita	» 478
14. La conservazione dell'accordo di negoziazione assistita	» 480
15. L'ascolto del minore nella negoziazione assistita	» 481

FORMULARIO

1. Istanza di trasmissione al Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita per disciplinare la somministrazione degli alimenti o per modificare la precedente disciplina	» 482
2. Istanza di trasmissione al Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita per disciplinare le modalità di contribuzione al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente o portatore di handicap grave o per modificare la precedente disciplina	» 484
3. Istanza di trasmissione al Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento di figli minorenni nati fuori dal matrimonio o per la modifica di precedenti determinazioni	» 486
4. Istanza di trasmissione dell'accordo di divorzio/scioglimento dell'unione civile concluso a seguito di negoziazione assistita (senza figli) al Procuratore della Repubblica per nulla osta	» 488

5. Istanza di trasmissione dell'accordo di modifica delle condizioni separazione/divorzio/scioglimento dell'unione civile a seguito di negoziazione assistita (senza figli) al Procuratore della Repubblica per nulla osta	» 490
6. Accordo di modifica delle condizioni di separazione/divorzio a seguito di negoziazione assistita "familiare" ex art. 6 d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 (con figli)	» 492
7. Memoria difensiva al Presidente del Tribunale a seguito di diniego dell'autorizzazione all'accordo per la somministrazione degli alimenti	» 495
8. Accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la somministrazione degli alimenti.....	» 497
9. Accordo di divorzio concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita (senza figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap)	» 499
10. Accordo di divorzio concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita (con figli minorenni, maggiorenni non autosufficienti o portatori di handicap)	» 502
11. Accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita per disciplinare le modalità di contribuzione al mantenimento di figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente o portatore di handicap grave o per modificare la precedente disciplina	» 506
12. Accordo di modifica delle condizioni di separazione/divorzio/scioglimento dell'unione civile a seguito di negoziazione assistita ex art. 6, d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014 (senza figli)	» 509
13. Convenzione di negoziazione assistita per lo scioglimento dell'unione civile o per la modifica delle condizioni di scioglimento dell'unione civile	» 512
14. Accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita per la determinazione delle modalità di affidamento e mantenimento di figli minorenni nati fuori dal matrimonio o per la modifica di precedenti determinazioni	» 514
15. Accordo di scioglimento dell'unione civile concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita.....	» 518
Art. 12	» 521
Riferimenti chiave	» 523
Inquadramento della disciplina generale	» 523
COMMENTO ALLA NORMA	
1. Il procedimento di scioglimento del vincolo coniugale dinanzi l'ufficiale di stato civile	» 523
2. Impugnativa dell'accordo e sue successive modifiche	» 527
FORMULARIO	
1. Modello di convenzione di negoziazione assistita nelle controversie in materia di separazione personale/cessazione degli effetti civili del matrimonio/scioglimento del matrimonio/modifica delle condizioni della separazione/modifica delle condizioni del divorzio/scioglimento dell'unione civile/modifica delle condizioni dello scioglimento dell'unione civile/affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio e loro modifica/alimenti (ai sensi dell'art. 2, comma 7-bis e dell'art. 6 d.l. n. 132/14, conv. in l. n. 162/14)	» 528

da congiunta di cui all'art. 473-bis 51 come indicato dai protocolli emanati da alcuni Uffici Giudiziari, tra cui il Tribunale di Padova che limita tale necessità ai soli giudizi aventi natura contenziosa.

Art. 473-bis.49 - Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.


Testo post riforma Cartabia D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

«Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma. Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti».

Inquadramento della disciplina generale:

 La previsione di cui alla norma in esame recepisce i criteri contenuti alla lettera bb) del comma 23 dell'art. 1 della legge di riforma per effetto dei quali è stata introdotta la possibilità del cumulo nel medesimo


processo della domanda di separazione e di quella di divorzio.

L'obiettivo perseguito dal legislatore della riforma è stato, senza ombra di dubbio, quello di voler semplificare il processo civile anche nell'ottica di dare attuazione ai principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata.

Non solo, ma per effetto delle disposizioni contenute nella norma in esame, il legislatore ha cercato di risolvere i problemi di coordinamento che, in virtù della vecchia disciplina, venivano a crearsi tra il giudizio di separazione personale dei coniugi e quello di divorzio, a seguito della pronuncia della sentenza non definitiva che disponeva sullo *status*, soprattutto per effetto delle modifiche introdotte con la legge n. 55 del 2015 che ha drasticamente ridotto i termini per la proponibilità dell'azione di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

► COMMENTO ALLA NORMA

1. Le ragioni della riforma.

 Nell'esaminare il possibile contenuto del ricorso introduttivo dei giudizi in esame, ma anche quello della comparsa di costituzione e risposta, attenzione particolare merita la facoltà riconosciuta all'attore o al convenuto in via riconvenzionale, di proporre, per evidenti ragioni di economia processuale e di accelerazione dei tempi del giudizio, non solo la domanda di separazione personale dei coniugi ma anche quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Come innanzi detto la norma risolve, inoltre i problemi di coordinamento tra i due giudizi poiché, in conseguenza dell'impianto normativo previgente, ben poteva accadere che il procedimento di divorzio venisse introitato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva concernente lo *status* e in pendenza del giudizio di separazione dei


coniugi relativamente alle domande accessorie.

Per tali ipotesi, sulla scorta dell'autonomia riconosciuta ai due procedimenti, la dottrina e la giurisprudenza hanno da sempre escluso l'esistenza di rapporti che potessero legittimare una pronuncia di *litispendenza* o di sospensione necessaria del giudizio di divorzio in attesa della definizione di quello di separazione personale dei coniugi.

Di converso, la pronuncia resa nell'ambito del giudizio di divorzio determinava la cessazione della materia del contendere in quello di separazione, solo per l'ipotesi in cui oggetto di tale ultimo giudizio fosse la sola decisione circa lo *status*.

Al di fuori di tale ipotesi, rimaneva fermo che la sentenza con la quale veniva pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, operando *ex nunc* dal momento del passaggio in giudicato, era priva di effetti nell'ambito del giudizio di separazione, non potendo integrare i presupposti per la cessazione della materia del contendere ove vi fosse l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia in relazione alle domande accessorie ivi proposte.

2. Il cumulo delle domande di separazione e di divorzio.

 Il cumulo delle domande potrà essere proposto dall'attore nel ricorso introduttivo del giudizio, ovvero dal convenuto e, in tal caso, dovrà essere contenuto a pena di decadenza nella comparsa di costituzione e risposta depositata ai sensi dell'art. 473-bis 16 c.p.c., essendo qualificabile quale domanda riconvenzionale, mentre non potrà essere formulata nelle ulteriori memorie previste dal successivo art. 473-bis 17 c.p.c.

Per detta ipotesi, l'atto, nel cui ambito la richiesta di cumulo è formulata, avrà un contenuto complesso dovendo, con ogni evidenza, contenere tutte le domande proposte

con le relative allegazioni documentali, ferma restando l'applicabilità del sistema delle preclusioni, come delineato nel nuovo modello processuale, in conseguenza del quale le parti conservano la facoltà di proporre ulteriori domande qualora riguardino i figli minori, ma anche nuove richieste di contributo economico in proprio favore o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti qualora, ai sensi dell'art. 473-bis 19 c.p.c., tale esigenza consegua al verificarsi di mutamenti nelle circostanze o di nuovi accertamenti istruttori che possono trovare nella pronuncia di separazione il loro titolo giustificativo.

In caso di cumulo, la norma precisa che la richiesta di divorzio sarà procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo restando il rispetto del termine previsto dall'art. 3 della legge 898 del 1970.

La stessa norma prevede, ai commi 2° e 3°, una ulteriore modalità di cumulo delle due azioni, rappresentata dalla riunione dei due procedimenti qualora proposti in via autonoma.

Per tale eventualità occorrerà distinguere le diverse ipotesi verificabili.

Invero, qualora i giudizi siano pendenti dinanzi allo stesso tribunale, troverà applicazione l'art. 274, primo comma, c.p.c. a tenore del quale il giudice può, anche di ufficio, disporre la riunione dei diversi procedimenti connessi pendenti dinanzi al medesimo ufficio giudiziario.

Invece, qualora i due procedimenti siano pendenti dinanzi a diversi tribunali si applicherà l'art. 40 c.p.c. e, in presenza di figli minori, la rimessione dovrà avvenire in favore del tribunale di cui all'art. 473 bis 11, primo comma, c.p.c.

In ogni caso, a prescindere dalle modalità attuative del *simultaneus processus*, già la legge di riforma aveva affidato al Governo il compito di prevedere l'emanazione delle di-

sposizioni più opportune al fine di assicurare l'autonomia dei diversi capi della sentenza con la specificazione della decorrenza dei relativi effetti.

L'indicazione contenuta nella legge delega è stata recepita al 4° comma della norma in esame nel cui ambito è espressamente previsto che «*la sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti*».

Si tratta di una previsione che riveste grande importanza soprattutto al fine di garantire l'autonomia dei diversi contributi economici, anche in relazione alla loro decorrenza e, dunque, ad evitare possibili sovrapposizioni nel contenuto dei diversi capi della sentenza che statuiscono su tale aspetto, soprattutto in considerazione della diversa natura e funzione dei due emolumenti, come riconosciuta dall'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto.

Non solo, ma l'autonomia cui l'indicato inciso fa riferimento concerne tutte le domande accessorie a quelle principali, quali l'eventuale pronuncia di addebito della separazione, l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa coniugale e, ovviamente, la previsione di un assegno di mantenimento in favore dei coniugi e dei figli o divorzile, con l'indicazione delle rispettive decorrenze.

Quanto all'*iter* processuale da seguire in caso di cumulo di domande, è previsto che il giudice, emessi i provvedimenti provvisori di cui all'art. 473-bis 21 c.p.c. e la sentenza non definitiva che statuisca sullo *status*, debba istruire la causa, sia con riferimento alle domande che attengono alla separazione personale dei coniugi che a quella concernente lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso e, decorso un anno dalla comparizione personale delle stesse parti dinanzi al giudice, potrà essere pronunciata ulteriore sentenza non definitiva, con prosecuzione ulteriore del

giudizio per l'ulteriore istruzione.

Da quanto detto se ne ricava che la possibilità del cumulo non ha solo l'effetto di affidare allo stesso giudice la cognizione di due cause da trattare come autonome, ma è volta principalmente a creare un procedimento unitario anche se articolato in due fasi.


Da tale considerazione ne deriva che, con ogni evidenza, specifici adempimenti compiuti in relazione al procedimento di separazione personale dei coniugi dovranno valere anche in relazione alla domanda di divorzio; è, ad esempio, il caso della costituzione in giudizio del convenuto, del deposito della documentazione attestante la situazione patrimoniale, dell'efficacia delle prove acquisite nell'ambito del giudizio di separazione, ovvero della possibilità di omettere l'espletamento di un nuovo tentativo di conciliazione all'esito della procedibilità della domanda di divorzio.

Secondo le indicazioni che provengono dai protocolli sottoscritti da alcuni Tribunali, il cumulo delle domande disciplinate dalla norma in esame non sarà possibile nell'ambito dei procedimenti su domanda congiunta di cui all'art. 473-bis 51 c.p.c.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Padova con circolare dell'11 Aprile 2023 ove si legge che «*tale conclusione sia desumibile sia dalla formulazione letterale dell'art. 473 bis 49 c.p.c., sia dal principio già consolidato in giurisprudenza inerente la pacifica nullità degli accordi divorzili stipulati dai coniugi in sede di separazione personale, invalidità quindi del negozio da tener ben distinta dall'improcedibilità della domanda di divorzio fino al passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Conseguentemente i ricorsi congiunti che prevedono il cumulo di domande di separazione e di divorzio saranno dichiarati inammissibili, previo sollevamento d'ufficio, ex art. 101, 2 comma, c.p.c., della relativa eccezione e fissazione di udienza nel corso della quale e/o nelle note scritte, in caso di udienza cartolare, i coniu-*

gi potranno comunque confermare, al fine di salvare la domanda di separazione, la loro volontà limitatamente agli accordi presi per la separazione consensuale. In tal caso la dichiarazione di inammissibilità riguarderà solo la domanda di divorzio, ove non espressamente rinunciata dalle parti”.

3. I problemi di coordinamento conseguente al cumulo delle domande di separazione e divorzio.

 La norma in esame presenta, comunque, delle criticità creando dei problemi di coordinamento afferenti, ad esempio, al caso in cui il procedimento di separazione inizialmente introitato secondo le forme del giudizio contenzioso, si trasformi in consensuale. In questo caso, dovrà presumersi che la domanda di divorzio diventi procedibile decorso il termine breve di sei mesi decorrenti dall'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice relatore e fermo restando il necessario passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Inoltre, la norma in commento nulla prevede in relazione alla possibilità che al cumulo delle domande si pervenga in relazione ai procedimenti a domanda congiunta, pur se non pare sussistano ragioni per negare tale facoltà, soprattutto in relazione alle regioni di economia processuale sottese alla riforma. Invero, come si legge nella Relazione illustrativa al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, la novità introdotta con la norma in commento dovrebbe realizzare un cospicuo risparmio di tempo e di energie, per tale ragione non vi è motivo per escludere dall'ambito applicativo della disposizione i procedimenti su domanda congiunta, risultando, peraltro, paradossale qualsivoglia soluzione di diversa natura.

A tali considerazioni occorre aggiungere che la norma in esame non distingue tra ricorso e comparsa di costituzione; conseguentemente, anche sotto il profilo meramente letterale, essa non esclude che la domanda di divorzio

possa essere presentata unitamente al ricorso per separazione su accordo delle parti che costituisce, nei procedimenti su domanda congiunta, l'atto introduttivo, ancorché unico, del giudizio.

Né potrebbe assumersi che l'art. 473-bis 51 c.p.c. introduce un autonomo sub rito speciale; la norma opera in deroga rispetto agli artt. 473-bis 47 c.p.c. e ss. e alle disposizioni generali del Capo I, solo con riferimento a quelli aspetti procedurali non espressamente regolati dalle norme generali.

D'altra parte, sia i procedimenti contenziosi sia quelli su domanda congiunta si concludono entrambi con sentenza e, in entrambi i casi, il giudice deve provvedere valutando l'interesse dei figli minori.



FORMULARIO

1. Ricorso giudiziale per separazione personale dei coniugi e per il divorzio

TRIBUNALE DI ...

**Ricorso ex artt. 473 bis 12 e 473 bis 49 c.p.c.
con contestuale domanda di separazione personale dei coniugi
e di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio**

Per la sig.ra ... nata il ... a ..., residente in ..., ... via ..., C.F. ..., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ... (C.F. ..., pec ..., fax ...) in ... via ..., n. ..., che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in data ... su atto separato che si allega al presente ricorso. Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec o fax innanzi indicato.

CONTRO

..., nato a ... il ... e residente in ... alla via ... (C.F. ...)

* * * *

Le parti hanno contratto matrimonio, celebrato con rito Civile/Concordatario, in data ..., nel Comune di ..., con atto Iscritto/Trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ... al n. ..., anno ..., reg. ..., parte ..., serie ..., scegliendo il regime patrimoniale della Comunione Legale / Separazione dei beni.

Dal matrimonio sono nati rispettivamente in data i seguenti figli ...

La famiglia ha fissato la residenza anagrafica in ..., nell'immobile di proprietà di ...

A) INDICARE l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.

B) ALLEGARE copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti)

Il ricorrente svolge la professione di ... con entrate mensili pari a ... ed è proprietario dei seguenti beni immobili ...

La parte resistente svolge la professione di ... con entrate mensili pari a ... È proprietaria dei seguenti beni immobili ...

Sta di fatto che la convivenza tra i coniugi è divenuta non più tollerabile a causa degli atteggiamenti e dei comportamenti della sig.ra ... la quale ...

Per tale ragione si ritiene che sussistono le condizioni previste dall'art. 151 c.c. per addivenire alla separazione personale dei coniugi senza che sia necessario l'espletamento di una specifica istruttoria essendo sufficiente che il giudice verifichi, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile la convivenza.

Inoltre, la separazione dovrà essere addebitata a ... che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio ha causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo.

In particolare quest'ultima ...

Quanto all'affidamento della prole non si ritiene che vi siano ragioni per derogare alla regola dell'affidamento condiviso, tuttavia si ritiene che il collocamento prevalente dei bambini deve essere disposto presso ... in quanto ...

Solo in tal modo potrà dirsi rispettato il prevalente e superiore interesse dei minori essendo evidente che, in considerazione delle modalità con cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, tale modalità è quella che meglio possa tutelare l'interesse dei minori. Conseguentemente si chiede l'assegnazione della casa familiare ubicata in ... alla via ...

A carico del genitore non collocatario dovrà, inoltre, essere previsto l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole mediante la corresponsione di un assegno di mantenimento, che in virtù delle condizioni patrimoniali dello stesso non potrà essere inferiore ad € ..., oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% del loro ammontare.

Infine con riferimento ai rapporti economici, si evidenziano i seguenti elementi ...

Si ritiene quindi che sussistano i presupposti per riconoscere alla parte attrice un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. nella misura di € ...

Parte attrice presenta, al contempo, domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. che sarà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.

In virtù di quanto argomentato, la sig.ra ... come innanzi rappresentata e difesa,

RICORRE

All'adito Tribunale, affinché, previo espletamento di tutti gli incumbenti di rito e fissazione dell'udienza di comparizione delle parti vengano emessi i provvedimenti provvisori e urgenti in favore della prole e precisamente:

...

Per il prosieguo del giudizio si chiede che l'adito Tribunale voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Dichiarare la separazione dei coniugi ..., (matrimonio contratto in ..., in data ..., trascritto / iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ..., anno ..., n. ..., reg. ..., parte ..., serie A ...)
2. Dichiarare la separazione addebitabile a ...
3. Affidare i figli minori in modo condiviso a entrambi i genitori, con collocamento degli stessi presso la sig.ra ... e con residenza abituale presso la casa familiare;
4. Assegnare la casa familiare sita in ..., via ..., a ..., con ogni arredo e pertinenza alla ricorrente;
5. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: (...)
6. Porre a carico del sig. ... l'obbligo di corrispondere in favore della sig.ra ... la somma mensile di € ... per il mantenimento dei figli minori, con decorrenza dal ..., e rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a decorrere da
7. Porre a carico del sig. ... l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie necessarie in

favore della prole nella misura del 50% del loro ammontare;

8. Porre a carico di ... un assegno di mantenimento in favore di ..., dell'importo di Euro ... mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese con decorrenza dalla domanda (primo mese utile: ...). La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, con periodicità annuale.

9. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ..., perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Al contempo, la sig.ra ...

CHIEDE

Che l'adito Tribunale voglia

1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio / lo scioglimento del matrimonio contratto da ... matrimonio celebrato con rito ... in ..., in data ..., con atto trascritto/iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ... al n. ..., anno ..., parte ... serie ...

2. Confermare i provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi;

Con vittoria di spese e competenze di causa.

Si depositano i seguenti documenti:

Certificati anagrafici e di residenza;

Certificato di matrimonio;

Certificato di stato di famiglia;

Certificato di nascita del minore;

Dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.

EVENTUALE: in caso di domanda di contributo economico

a) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

b) la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;

c) gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.

EVENTUALE: in caso di procedimento relativo a minori - «Piano genitoriale»

(al ricorso è allegato un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute)

Documenti utili per la decisione

Luogo e data

Firma Avv. ...

RAFFRONTO NORMATIVO**A seguito delle modifiche introdotte con il D.lgs. 149/2022**

Vecchio testo	Nuovo testo
<p>Art. 1 Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 32.</p> <p>Art. 2 Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.</p> <p>Art. 3 Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:</p> <p>1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:</p> <p>a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;</p>	<p>Art. 1 Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 32.</p> <p>Art. 2 Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.</p> <p>Art. 3 Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:</p> <p>1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:</p> <p>a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;</p>

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;

d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio.

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa;

2) nei casi in cui:

a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo;

e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi **dalla data dell'udienza di comparizione** dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. **Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati.**

L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.

c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi;

d) il procedimento penale per incesto si è concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanze di pubblico scandalo;


e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio;

delle decisioni in ambito europeo è possibile a condizione che vi sia stato l'ascolto del minore e che nel corpo dell'atto si sia data contezza dell'espletamento di siffatto adempimento.

Ne consegue che, qualora la procedura in esame attenga a nuclei familiari che presentino elementi di transnazionalità o si abbia il sentore che – in relazione alle situazioni specifiche dei componenti della coppia – il provvedimento debba circolare all'estero, sarà indispensabile procedere all'ascolto del minore, così da evitare l'insorgenza di qualsivoglia problematica sul punto.

Ovviamente si tratta di un adempimento di non facile esecuzione soprattutto per la mancanza di una specifica disciplina circa le modalità per l'espletamento di detto incombenza, anche in relazione ai limiti sul punto imposti ai difensori dal codice deontologico forense.

14. La conservazione dell'accordo di negoziazione assistita.

 Altro aspetto su cui si è concentrata l'attenzione del legislatore della recente riforma concerne la risoluzione delle criticità riscontrate nella normativa pre – vigente rispetto alla conservazione dell'originale dell'accordo, aspetto che ha costituito uno dei motivi ostativi all'utilizzo dell'istituto.

Si tratta di una problematica che non appare di poco conto considerato che, in virtù della molteplicità delle pattuizioni cui le parti potranno addivenire, ivi compresa la previsione di un obbligo di mantenimento a carico della prole o del coniuge debole o di trasferimenti immobiliari, ben potrà insorgere la necessità di richiedere copia autentica del citato accordo al fine della sua esecuzione in via coattiva. Detta criticità è stata affrontata dal legislatore della riforma mediante la previsione, contenuta al comma 35, lett. b) della legge n. 206/2021, relativa alla conservazione

dell'originale dell'accordo di negoziazione assistita in materia familiare a cura del competente Consiglio dell'ordine degli avvocati che, a titolo gratuito, dovrà rilasciarne copia autentica ai difensori che abbiano sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso.

Tale indicazione normativa è stata recepita dal d.lgs. n. 149/2022 e trasfusa, con effetto a far tempo ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, nel comma 3-ter della norma in esame.

In virtù della nuova disciplina è previsto, dunque, ai fini della conservazione dell'accordo di negoziazione assistita, l'obbligo per i difensori delle parti del procedimento di provvedere alla trasmissione dell'accordo al competente Consiglio dell'Ordine, da compiersi mediante apposita procedura telematica; la sua inosservanza, ai sensi delle disposizioni di cui al successivo comma 4, è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a quella prevista dall'art. 6 del d.l. n. 132 del 2014, ossia una somma ricompresa tra 2.000 e 10.000 euro.


Per effetto del tenore letterale del comma in esame, il legislatore delegato ha cercato di risolvere i dubbi interpretativi da subito mossi in relazione ai criteri individuati dalla legge delega, avendo, ad esempio, chiarito quale sia il Consiglio dell'Ordine deputato a ricevere l'accordo, individuato in quello presso cui è iscritto uno degli avvocati della procedura, nonché quale il soggetto autorizzato ad irrogare la sanzione di cui al successivo comma 4, indicato nel Comune cui devono essere effettuate le annotazioni.

Nulla la norma dispone, invece, circa il termine di trasmissione dell'accordo al Consiglio dell'Ordine, limitandosi la disposizione in esame a sancire che detto adempimento vada compiuto *“senza indugio”*.

Quanto, infine, ai soggetti autorizzati a richiedere la copia autentica dell'accordo, con il d.lgs. n. 149/2022 gli stessi sono stati indi-

viduati unicamente nelle parti e nei difensori che hanno proceduto alla sua sottoscrizione, con eliminazione di qualsivoglia riferimento, contenuto nella legge delega, a eventuali terzi interessati.

15. L'ascolto del minore nella negoziazione assistita.

 La normativa relativa alla negoziazione assistita, pur a seguito della riforma da ultimo attuata per effetto della legge n. 206/2021 e del successivo d.lgs. n. 149/2022, nulla prevede in materia di ascolto del minore, nonostante l'importanza di siffatto adempimento, come derivante sia dalle norme interne che dall'ordinamento internazionale.

Va detto, infatti, che, di recente vi sono stati autori che hanno ravvisato profili di illegittimità costituzionale della disciplina concernente la negoziazione assistita, per la mancata regolamentazione dell'ascolto del minore, costituendo tale carenza violazione sia della normativa sovranazionale, improntata alla piena difesa dell'interesse superiore del minore, che di quella interna (ZACCARIA, 2020, 1625).

Con riferimento a tale ultimo aspetto, vengono in rilievo le disposizioni di cui all'art. 315-bis c.c. che prevede il diritto del figlio minore che abbia compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore che abbia capacità di discernimento, ad essere ascoltato in tutte le questioni e nelle procedure che lo riguardano, nonché gli artt. 336-bis, 337-octies c.c. e 38 disp. att. c.p.c. che fissano le modalità di ascolto del minore, alla cui esclusione può addivenirsi solo nel caso in cui tale attività risulti pregiudizievole per il minore stesso, ovvero sia manifestamente superflua.

Un ulteriore aspetto da valutare attiene all'efficacia che tali accordi possono assumere nell'ambito degli ordinamenti stranieri e dunque quale sia il regime di circolazione degli stessi.

In merito viene in evidenza l'art. 23 del Reg. CE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale e il successivo Regolamento n. 2019/1111 che all'art. 68 espressamente prevede che il riconoscimento o l'esecuzione di un accordo in materia di responsabilità genitoriale potrà essere negato se *“l'accordo è stato registrato, senza che al minore capace di discernimento sia stata data la possibilità di esprimere la propria opinione”*.

Ne deriva che la circolazione delle decisioni in ambito europeo è subordinata non solo all'espletamento di siffatto incombenza ma anche all'espresso riferimento, contenuto nel corpo dell'atto, al suo effettivo.

Ne consegue che, qualora la procedura in esame attenga a nuclei familiari che presentino elementi di transnazionalità o si ritenga che – in relazione alle situazioni specifiche dei componenti della coppia – il provvedimento debba circolare all'estero, sarà indispensabile procedere all'ascolto del minore così da evitare l'insorgenza di qualsivoglia problematica sul punto.

In relazioni a tale aspetto vi sono degli autori che ritengono che, pur in mancanza di una espressa previsione, nell'accordo debba darsi conto anche di aver proceduto all'ascolto del minore in osservanza del disposto dell'art. 315-bis c.c. (GIABARDO, 2015, 119 e 134).

La problematicità che da tale aspetto ne deriva è relativa alle modalità dell'espletamento dell'ascolto, posto l'art. 56, comma 2, del codice deontologico forense, non consente che un adempimento di tale tipo possa essere assolto dagli avvocati.

In considerazione di tale divieto, la dottrina prevalente sostiene che, ferma la necessità di una simile attestazione, l'ascolto dovrà avvenire a cura di un consulente nominato congiuntamente dalle parti, anche in virtù di uno specifico impegno assunto nella convenzione di negoziazione assistita (Dosi, 2014, 90).



FORMULARIO

1. Istanza di trasmissione al Procuratore della Repubblica per l'autorizzazione dell'accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita per disciplinare la somministrazione degli alimenti o per modificare la precedente disciplina

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ...

Istanza di trasmissione dell'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita per la disciplina delle modalità di somministrazione degli alimenti

I sottoscritti

Avv. ..., (C.F. ...) con Studio in ..., via ... (n. fax: ... ; P.E.C.: ...), quale difensore nella procedura di negoziazione assistita finalizzata a ..., il/la sig./sig.ra ..., nato/a a ... (...), il ... (C.F. ...), residente a ... (...)

E

Avv. ..., (C.F. ...) con Studio in ..., via ... (n. fax: ... ; P.E.C.: ...), quale difensore nella procedura di negoziazione assistita finalizzata a ..., il sig./la sig.ra..., nato/a a ... (...), il ... (C.F. ...), residente a ... (...)

PREMESSO CHE

- le parti sono rispettivamente;

- il sig./la sig.ra si trova nelle condizioni tali che legittima la richiesta di concessione degli alimenti;

O

- le modalità di somministrazione degli alimenti, sono state determinate con provvedimento del Tribunale di ..., passato in giudicato in data ... /accordo concluso a seguito di convenzione di negoziazione assistita, autorizzato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ..., in data ...;

- in data ... le parti hanno sottoscritto convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 del d.l. n. 132/2014, conv. in legge b. 162/2014, e in data ..., hanno sottoscritto accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita volto al riconoscimento in favore del sig./della sig.ra degli alimenti;

O

- in data ... le parti hanno sottoscritto convenzione di negoziazione assistita ex art. 6 del d.l. n. 132/2014, conv. in legge b. 162/2014, e in data ..., hanno sottoscritto accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita volto alla modifica delle statuizioni in precedenza assunte;

- sussistono gli estremi affinché il Procuratore della Repubblica autorizzi l'accordo prodotto in originale.

Tutto ciò premesso,